

Codice A1604A

D.D. 16 dicembre 2019, n. 621

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia di otto sorgenti potabili - denominate Feugiorno 1 - destra, Feugiorno 2 - sinistra, Gayet 1 - inferiore, Gayet 2 - superiore centrale, Gayet - superiore destra, Gayet - superiore sinistra, Vaccera e Selletta - ubicate nel Comune di Pramollo (TO) e gestite dalla Societa' Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", d'intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) – ente gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Pramollo (TO), di San Germano Chisone (TO) e di Angrogna (TO), nonché committente dello studio per la ridefinizione delle aree di salvaguardia – con nota in data 9 settembre 2019, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 228 del 9 settembre 2019 con la documentazione a supporto delle proposte di definizione delle aree di salvaguardia delle seguenti captazioni da sorgente, ricadenti nel Comune di Pramollo, in un settore a morfologia montuosa, in una fascia altimetrica compresa tra 912 e 1.633 metri s.l.m.:

Feugiorno 1 - destra e Feugiorno 2 - sinistra (TO-S-00671) – particelle catastali n. 27 e n. 141 del foglio di mappa n. 27 - collocate a quote di 912 metri s.l.m. (*Feugiorno 1 - destra*) e di 923 metri s.l.m. (*Feugiorno 2 - sinistra*);

Gayet 1 - inferiore, Gayet 2 - superiore centrale, Gayet - superiore destra e Gayet - superiore sinistra (TO-S-00670) – particella catastale n. 416 del foglio di mappa n. 4 - collocate a quote di 1.382 metri s.l.m. (*Gayet 1 - inferiore*), di 1.394 metri s.l.m. (*Gayet 2 - superiore centrale*), di 1.395 metri s.l.m. (*Gayet - superiore destra*) e di 1.397 metri s.l.m. (*Gayet - superiore sinistra*);

Vaccera (TO-S-01295) – particella catastale n. 25 del foglio di mappa n. 21 - collocata ad una quota di 1.523 metri s.l.m.;

Selletta (TO-S-01296) – particella catastale n. 25 del foglio di mappa n. 21 - collocata ad una quota di 1.633 metri s.l.m..

Precedentemente, l'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", nel merito dell'istruttoria preliminare condotta dai propri uffici, aveva richiesto al Proponente (S.M.A.T. S.p.A.) di fornire alcune integrazioni alla documentazione inizialmente trasmessa; la S.M.A.T. S.p.A., con nota in data 2 luglio 2019, ha integrato la documentazione facendo pervenire quanto richiesto.

Per quanto concerne il regime idrogeologico delle sorgenti non sono disponibili dati di portata acquisiti in continuo, tuttavia, osservazioni effettuate dai tecnici dell'Ente gestore hanno permesso di verificarne la continuità nel tempo e di stimarne la portata.

Le due captazioni *Feugiorno 1 - destra e Feugiorno 2 - sinistra*, realizzate mediante bottini di presa in cemento, sono ubicate nella porzione meridionale del territorio comunale di Pramollo (TO), ai piedi di un settore di versante caratterizzato da pendenza media di circa 25° verso Nord-Ovest; le acque captate alimentano l'acquedotto di San Germano Chisone (TO).

L'area di alimentazione si estende a monte delle captazioni fino allo spartiacque e alla cima del Monte La Buffa, con una forma allungata verso Sud Est. L'area in cui è localizzata la captazione della sorgente *Feugiorno 1 - destra* è caratterizzata dalla presenza di vegetazione arborea ed arbustiva in evoluzione, mentre l'area in cui è posizionata la captazione della sorgente *Feugiorno 2 - sinistra* è caratterizzata dalla presenza di aree prative, saltuariamente utilizzate come pascolo. Nel bacino di alimentazione si riconoscono, principalmente, boschi e, in misura minore, aree prative, saltuariamente utilizzate come pascoli; sono inoltre presenti tratti di viabilità minore (strade sterrate).

Al momento del sopralluogo sono state eseguite misure di portata delle due sorgenti, risultate pari a 1,7 l/s per la *Feugiorno 1 - destra* e a 2,5 l/s per la *Feugiorno 2 - sinistra*; non sono presenti installazioni per la misura sistematica della portata nel tempo.

Le sorgenti *Gayet* costituiscono un gruppo di quattro captazioni, realizzate mediante bottini di presa in cemento o pietra e cemento, in condizioni di conservazione buone, ubicate in un'area recintata nella porzione settentrionale del territorio comunale di Pramollo (TO), in un settore di versante caratterizzato da pendenza media di circa 15° verso Sud-Est.

L'area di alimentazione si estende a monte delle captazioni fino allo spartiacque e alla cima del Truc Lausa, con una forma allungata verso Nord. L'area in cui sono localizzate le captazioni delle sorgenti *Gayet* è caratterizzata da un prato con presenza di pochi alberi sparsi; al di fuori dell'area di emergenza, recintata, è presente un piccolo bosco di conifere. Nel bacino di alimentazione si riconoscono, principalmente, boschi e, in misura minore, aree prative, saltuariamente utilizzate come pascoli; sono inoltre presenti tratti di viabilità minore (strade sterrate).

Al momento del sopralluogo sono state eseguite misure di portata delle sorgenti, risultate pari a 0,15 l/s per la *Gayet 2 – Superiore centrale*, a 3,1 l/s per la *Gayet - Superiore destra* e a 0,83 l/s per la *Gayet - Superiore sinistra*; a causa della conformazione della captazione della sorgente *Gayet 1 - Inferiore* non è stato possibile misurare né stimare la portata.

La sorgente *Vaccera*, costituita da un bottino di presa in cemento in buone condizioni, è ubicata nella porzione sud-occidentale del territorio comunale di Pramollo (TO), in prossimità dello spartiacque che coincide con il confine comunale con Angrogna (TO), in un tratto di versante caratterizzato da pendenza media di circa 25° ed esposto a Nord-Est; le acque captate vengono convogliate alla vasca *Vaccera* ed alimentano l'acquedotto di Angrogna.

L'area di alimentazione si estende lungo il versante esposto a Nord a monte della captazione fino allo spartiacque, a quota 1700 metri circa. L'area di emergenza e tutto il bacino di alimentazione della sorgente sono caratterizzati dalla presenza di aree prative, utilizzate come pascoli nelle stagioni primaverile ed estiva; localmente sono presenti aree a vegetazione arborea ed arbustiva, come nei pressi della captazione; non sono invece presenti manufatti antropici.

Al momento del sopralluogo è stata effettuata la misura della portata alla captazione, che è risultata pari a circa 0,34 l/s; non sono presenti installazioni per la misura sistematica della portata nel tempo.

La sorgente *Selletta*, costituita da un piccolo manufatto drenante coperto da tombino in buone condizioni, è ubicata nella porzione sud-occidentale del territorio comunale di Pramollo (TO), in prossimità dello spartiacque che coincide con il confine comunale con Angrogna (TO), in un tratto di versante caratterizzato da pendenza media di circa 25° ed esposto a Nord-Est; l'accesso al punto di presa è possibile solo a piedi, mediante sentiero e le acque captate vengono convogliate alla vasca *Vaccera* ed alimentano l'acquedotto di Angrogna.

L'area di alimentazione si estende lungo il versante esposto a Nord a monte della captazione fino al Monte Servin, a quota 1751 metri. L'area di emergenza e tutto il bacino di alimentazione della sorgente sono caratterizzati dalla presenza di aree prative, utilizzate come pascoli nelle stagioni primaverile ed estiva; localmente sono presenti aree a vegetazione arbustiva; non sono invece presenti manufatti antropici.

Al momento del sopralluogo è stata effettuata la misura della portata alla captazione, che è risultata pari a circa 0,2 l/s; non sono presenti installazioni per la misura sistematica della portata nel tempo.

Il substrato pre-quadernario del bacino di alimentazione delle sorgenti è costituito da micascisti del basamento del Dora Maira. Nelle aree di emergenza e nella maggior parte dei bacini di alimentazione sono presenti depositi quadernari costituiti da coltre detritico-colluviale e depositi di versante, entrambi i caratterizzati da clasti ghiaiosi generalmente spigolosi, di dimensioni da medie a piccole, immersi in matrice sabbioso-limosa o limoso-argillosa presente in percentuale variabile. Localmente sono riconoscibili accumuli di detrito di falda, caratterizzati da presenza di matrice fine ridotta. Le aree di emergenza e buona parte dei bacini di alimentazione sono compresi all'interno di un fenomeno franoso di tipo composito, impostato nei depositi quadernari, la cui presenza è segnalata sia dalle carte del SIFraP, sia negli elaborati del P.R.G.C. vigente; non vi sono evidenze, tuttavia, di attività recente.

Gli acquiferi che le alimentano sono caratterizzati da una permeabilità media per porosità e coinvolgono, principalmente, i depositi quaternari costituiti da coltre detritico-colluviale rielaborata da attività di versante e, subordinatamente, la parte alterata del substrato roccioso; la permeabilità degli acquiferi è localmente variabile in funzione della percentuale di matrice fine nei depositi quaternari e l'alimentazione è garantita dalle acque meteoriche e di scioglimento della neve.

Non disponendo di dati per definire le curve di efflusso sorgivo poiché le fonti analizzate sono sprovviste di misuratori in continuo delle portate, non è stato possibile determinare i tempi di dimezzamento o le velocità di flusso e pertanto non si è potuto valutare le vulnerabilità intrinseche degli acquiferi captati. In assenza di tali parametri si è proceduto al dimensionamento delle aree di salvaguardia imponendo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, le condizioni maggiormente cautelative, corrispondenti ad un elevato grado di vulnerabilità intrinseca (classe A). Le aree di salvaguardia che ne sono risultate hanno, quindi, le seguenti caratteristiche dimensionali.

Sorgenti Feugiorno 1 - destra e Feugiorno 2 - sinistra:

zone di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri verso monte, 30 metri lateralmente e 10 metri verso valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente; la zona di tutela assoluta risultante, di forma poligonale, corrisponde all'involuppo delle zone di tutela assoluta generate dalle due scaturigini, data la vicinanza reciproca delle stesse;

zona di rispetto ristretta, unica per tutte e due le captazioni, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dalle opere di presa delle due sorgenti;

zona di rispetto allargata, unica per tutte e due le captazioni, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle due sorgenti.

Nella zona di rispetto, ristretta ed allargata, sono stati individuati i seguenti centri di pericolo:

porzioni di aree a prato utilizzate come aree a pascolo in maniera non continuativa o sporadica;

strade secondarie sterrate: trattandosi di viabilità percorsa da autoveicoli solo di rado, la pericolosità associata a questo elemento è da considerarsi molto bassa e si ritiene, pertanto, che questi tratti non costituiscano un pericolo per la risorsa idrica;

tre edifici, in realtà si tratta di resti di ruderi in pietra che non costituiscono un pericolo per la risorsa idrica.

Poiché nel bacino di alimentazione delle due sorgenti sono presenti aree adibite al pascolo di mandrie e greggi, è stato previsto uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto dall'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006.

Sorgenti Gayet 1-inf., Gayet 2-sup. centrale, Gayet-sup. destra e Gayet-sup. sinistra:

zone di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri verso monte, 30 metri lateralmente e 10 metri verso valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente; la zona di tutela assoluta risultante, di forma poligonale, corrisponde all'involuppo delle zone di tutela assoluta generate dalle quattro scaturigini, data la vicinanza reciproca delle stesse;

zona di rispetto ristretta, unica per tutte e quattro le captazioni, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dalle opere di presa delle quattro sorgenti;

zona di rispetto allargata, unica per tutte e quattro le captazioni, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle quattro sorgenti.

Nella zona di rispetto, ristretta ed allargata, sono stati individuati i seguenti centri di pericolo:

porzioni di aree a prato utilizzate come aree a pascolo in maniera sporadica; trattandosi di un utilizzo sporadico, di cui non si sono riscontrate evidenze durante i sopralluoghi, la pericolosità associata a questo elemento è da considerarsi molto bassa e si ritiene, pertanto, che queste aree non costituiscano un significativo pericolo per la risorsa idrica;

strade secondarie sterrate: trattandosi di viabilità percorsa da autoveicoli solo di rado, la pericolosità associata a questo elemento è da considerarsi molto bassa e si ritiene, pertanto, che questi tratti non costituiscano un pericolo per la risorsa idrica.

Nel bacino di alimentazione delle sorgenti *Gayet* non sono state osservate attività agricole e/o pascoli significative e, pertanto, non è stato ritenuto necessario fornire né richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

Sorgente Vaccera:

zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri verso monte, 30 metri lateralmente e 10 metri verso valle, a partire dall'opera di presa della sorgente;

zona di rispetto ristretta, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa della sorgente;

zona di rispetto allargata, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla sorgente.

Nella zona di rispetto, ristretta ed allargata, sono stati individuati i seguenti centri di pericolo:

porzioni di aree a prato, indicate come "aree a prevalente valenza pastorale" dal Piano Forestale Regionale e utilizzate come aree a pascolo, principalmente nella stagione estiva;

strade secondarie sterrate: trattandosi di viabilità percorsa da autoveicoli solo di rado, la pericolosità associata a questo elemento è da considerarsi molto bassa e si ritiene, pertanto, che questi tratti non costituiscano un significativo pericolo per la risorsa idrica.

Poiché nel bacino di alimentazione della sorgente sono presenti aree adibite al pascolo di mandrie e greggi, seppure in maniera non continuativa, è stato previsto uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

Sorgente Selletta:

zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri verso monte, 30 metri lateralmente e 10 metri verso valle, a partire dall'opera di presa della sorgente;

zona di rispetto ristretta, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa della sorgente;

zona di rispetto allargata, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla sorgente.

Nella zona di rispetto, ristretta ed allargata, sono state individuate porzioni di aree a prato, indicate come "aree a prevalente valenza pastorale" dal Piano Forestale Regionale e utilizzate come aree a pascolo, principalmente nella stagione estiva.

Poiché nel bacino di alimentazione della sorgente sono presenti aree adibite al pascolo di mandrie e greggi, seppure in maniera non continuativa, è stato previsto uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nei seguenti elaborati:

"Comune di Pramollo – Sorgenti Feugiorno – Carta dei centri di pericolo su base catastale – tav. 2 di 2 – scala 1:2.000";

"Comune di Pramollo – Sorgenti Gayet – Carta dei centri di pericolo su base catastale – tav. 2 di 2 – scala 1:2.000";

"Comune di Pramollo – Sorgente Vaccera – Carta dei centri di pericolo su base catastale – scala 1:2.000";

"Comune di Pramollo – Sorgente Selletta – Carta dei centri di pericolo su base catastale – scala 1:2.000";

agli atti con la documentazione trasmessa.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", con nota in data 14 maggio 2018, ha trasmesso ai Comuni di Pramollo (TO), di Perrero (TO) e di Pomaretto (TO), all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest ed all'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione delle aree di salvaguardia di otto captazioni da sorgente ubicate nel Comune di Pramollo e gestite dal gestore d'ambito – S.M.A.T. S.p.A. – al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii..

I Comuni di Pramollo (TO), di Perrero (TO) e di Pomaretto (TO), visionata la documentazione trasmessagli, non hanno fatto pervenire osservazioni in merito alle definizioni proposte.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, valutata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 19 giugno 2018, ha considerato adeguate e conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006, le proposte di definizione presentate, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente che, dal momento che il contesto determina una situazione di spiccata naturalità ambientale, non ha identificato particolari e significativi centri di pericolo nelle aree di salvaguardia ridefinite, a parte alcuni tratti di viabilità (strade secondarie sterrate) percorsi da autoveicoli molto di rado, nei confronti dei quali non dovranno essere previste delle misure per la loro messa in sicurezza e porzioni di aree a prato, utilizzate come aree a pascolo, principalmente nella stagione estiva, per le quali è stato previsto uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, come previsto dall'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006.

Nella medesima nota, la stessa Agenzia, pur non evidenziando particolari criticità, ha tuttavia segnalato alcune osservazioni, rilevando quanto segue:

dovranno essere realizzate adeguate opere di protezione dei manufatti di captazione dalle acque di ruscellamento, ove mancanti, e sarà necessario prevedere il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti stessi;

per tutti i terreni destinati a pascolo, anche se saltuario, ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia occorre prevedere il Piano di Utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari, garantendone l'applicazione, la sottoscrizione da parte di chi detiene il titolo d'uso delle particelle sottoposte a salvaguardia e la presentazione alla Città Metropolitana di Torino, come previsto nell'articolo 6 del regolamento regionale 15R/2006;

si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni dalla superficie e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;

nelle aree di rispetto non dovranno essere previsti sistemi di dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche direttamente in pozzi perdenti;

per quanto riguarda la realizzazione di nuovi interventi edificatori, di nuova viabilità o di modifiche di tracciato della viabilità esistente, si dovrà fare riferimento alle indicazioni ed alle prescrizioni dettate dalla normativa vigente;

nelle aree di salvaguardia così come ridefinite dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo individuati all'articolo 6, comma 1 del regolamento regionale 15R/2006;

le aree di salvaguardia dovranno essere recepite anche negli strumenti urbanistici dei comuni interessati, i quali dovranno emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione delle aree stesse.

L'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, esaminati gli atti tecnici prodotti ed effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 31 luglio 2018, ha evidenziato che l'acqua delle sorgenti in esame non è campionata a livello delle singole scaturigini in quanto la risorsa è trattata con ultravioletti,

ma viene analizzata presso punti di utenza dei rispettivi acquedotti e negli ultimi 5 anni, è sempre risultata conforme.

All'interno delle aree di salvaguardia delle sorgenti *Gayet 1 - inferiore*, *Gayet 2 - superiore centrale*, *Gayet - superiore destra* e *Gayet - superiore sinistra* non sono presenti attività agricole – essendo le aree caratterizzate, prevalentemente, dalla presenza di prato con presenza di pochi alberi sparsi e di un limitrofo piccolo bosco di conifere – e, pertanto, non è stato ritenuto necessario fornire né richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R/2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006, invece, per le sorgenti *Feugiorno 1 - destra*, *Feugiorno 2 - sinistra*, *Vaccera* e *Selletta* è stata presentata la documentazione comprendente le proposte di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per le particelle catastali a destinazione agricola ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia proposte. Dai contenuti delle stesse proposte di Piano emerge che le quattro sorgenti ricadono in ambito montano e, pertanto, non è richiesto l'approfondimento pedologico per:

l'estrema variabilità pedologica dei versanti montani, con particolare riferimento alla profondità dei suoli agrari ed alla percentuale di scheletro presente, che rende difficoltosa e con ampio margine di errore l'estensione a livello areale della capacità protettiva dei suoli a partire dai profili realizzati e osservati;

la dinamica d'infiltrazione delle precipitazioni meteoriche nel terreno, che ha delle peculiarità proprie per il ruolo rilevante di difficile quantificazione e di estrema variabilità che assumono lo scorrimento superficiale e lo scorrimento ipodermico (al di sotto dei primi centimetri di suolo).

I suoli dei versanti montani e collinari, così come quelli di pianura, detengono una capacità peculiare, maggiore o minore, di proteggere le falde sottostanti in funzione delle loro caratteristiche fisiche e chimiche, ma la qualità delle acque delle sorgenti – per le dinamiche idrogeologiche intrinseche che le caratterizzano – non sono influenzate in maniera rilevante dai suoli circostanti. La classe di gestione agricola sarà quindi desunta, esclusivamente, dalla definizione della classe di vulnerabilità intrinseca della risorsa idrica utilizzata che, per le sorgenti *Feugiorno 1 - destra*, *Feugiorno 2 - sinistra*, *Vaccera* e *Selletta*, risulta essere elevata; tale valutazione definisce come massima la suscettibilità al rischio di contaminazione della risorsa e tale peculiarità dei suoli dovrà costituire il riferimento tecnico cui fare riferimento per l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nelle attività agricole. I terreni appartenenti alla Classe A sono caratterizzati dal massimo rischio di contaminazione della risorsa idrica sotterranea e, conseguentemente, occorre limitare gli interventi agronomici e attenersi a una attenta gestione della tecnica colturale differenziata tra la zona di rispetto ristretta e la zona di rispetto allargata.

Negli areali interessanti risulta, come si evince dalla documentazione delle proposte di Piano, essere prevalente la presenza, di faggete, lariceti, vegetazione arbustiva con praterie e aree prative destinate a pascolo.

Con riferimento alle aree di salvaguardia delle otto sorgenti analizzate resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 39, in data 26 settembre 2019.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione sono conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*".

Atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che le sorgenti potabili – denominate *Feugiorno 1 - destra, Feugiorno 2 - sinistra, Gayet 1 - inferiore, Gayet 2 - superiore centrale, Gayet - superiore destra, Gayet - superiore sinistra, Vaccera e Selletta* – ubicate nel Comune di Pramollo (TO) e gestite dalla S.M.A.T. S.p.A., sono state inserite nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", in data 2 dicembre 2010.

Ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possono essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni dalla superficie e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere;

si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa, oltre al controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti stessi;

si provveda a mantenere puliti i versanti al fine di conservare la naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni ed i sentieri, le piste forestali e le strade su fondo naturale che attraversano le aree di salvaguardia;

si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;

l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole all'interno delle aree di salvaguardia delle sorgenti *Feugiorno 1 – destra, Feugiorno 2 - sinistra, Vaccera e Selletta* sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui ai Piani di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegati alle proposte di definizione, che dovranno essere sottoscritti dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno delle aree medesime.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006 e comprendente le proposte di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relative alle particelle catastali ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia delle sorgenti *Feugiorno 1 – destra, Feugiorno 2 - sinistra, Vaccera e Selletta*, che dovranno essere sottoscritte dai conduttori delle particelle a destinazione agricola e che dovranno, altresì, essere inviate, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Città Metropolitana di Torino dei Piani di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari è vietato lo spandimento di concimi chimici e la somministrazione di qualsiasi tipologia di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari;

ritenuto che le attività agricole insistenti sulle aree di salvaguardia delle sorgenti *Feugiorno 1 – destra, Feugiorno 2 - sinistra, Vaccera e Selletta* potranno essere condotte in conformità alle

disposizioni di legge secondo le previsioni delle proposte di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamate;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", in data 14 maggio 2018, con la quale è stata trasmessa ai Comuni di Pramollo (TO), di Perrero (TO) e di Pomaretto (TO), all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest ed all'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione delle aree di salvaguardia di otto captazioni da sorgente ubicate nel Comune di Pramollo e gestite dal gestore d'ambito – S.M.A.T. S.p.A. – al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii.;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, in data 19 giugno 2018 – prot. n. 53886;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, in data 31 luglio 2017 – prot. n. 0074210;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese" n. 228, in data 9 settembre 2019, di approvazione e presa d'atto delle proposte di definizione presentate;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", in data 9 settembre 2019 – prot. n. 0002852, di trasmissione degli atti delle proposte di definizione presentate;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, "*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*" e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, "*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*" e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (vigente dal 28/05/2012) "*Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche*" e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*" e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante "*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante "*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante "*Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii.;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente

DETERMINA

Le aree di salvaguardia delle otto sorgenti potabili – denominate *Feugiorno 1 - destra, Feugiorno 2 - sinistra, Gayet 1 - inferiore, Gayet 2 - superiore centrale, Gayet - superiore destra, Gayet - superiore sinistra, Vaccera e Selletta* – ubicate nel Comune di Pramollo (TO) e gestite dalla S.M.A.T. S.p.A., sono definite come risulta nei seguenti elaborati:

“*Comune di Pramollo – Sorgenti Feugiorno – Carta dei centri di pericolo su base catastale – tav. 2 di 2 – scala 1:2.000*”;

“*Comune di Pramollo – Sorgenti Gayet – Carta dei centri di pericolo su base catastale – tav. 2 di 2 – scala 1:2.000*”;

“*Comune di Pramollo – Sorgente Vaccera – Carta dei centri di pericolo su base catastale – scala 1:2.000*”;

“*Comune di Pramollo – Sorgente Selletta – Carta dei centri di pericolo su base catastale – scala 1:2.000*”;

allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali.

Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*”, relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristrette e allargate.

Per quanto concerne le attività agricole che interessano le aree di salvaguardia delle sorgenti *Feugiorno 1 – destra, Feugiorno 2 - sinistra, Vaccera e Selletta*, all'interno delle zone di rispetto ristrette è vietata la stabulazione del bestiame, il pascolamento degli animali, l'accumulo e lo stoccaggio degli effluenti zootecnici e l'utilizzazione dei prodotti fertilizzanti e fitosanitari mentre, nelle zone di rispetto allargate è possibile la stabulazione ed il pascolo del bestiame, purché nei loro effluenti non si superi il carico di azoto di 170 kg annuo per ettaro.

Nelle zone di rispetto allargate le concimazioni dovranno essere condotte tenendo conto degli apporti e dovranno limitarsi a bilanciare le asportazioni prevedibili dimostrate a mezzo della compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica, ex regolamento regionale 9/R/2002 e l'azoto somministrato non potrà eccedere il limite di 170 kg annui per ettaro. Inoltre, le concimazioni *fosfatiche e potassiche* dovranno apportare al terreno quantitativi, rispettivamente, di *fosforo* e di *potassio* pari ai prevedibili consumi delle colture senza mai superare le dotazioni, per il *fosforo* assimilabile, di 25 parti per milione (p.p.m.), se valutate con il metodo Olsen, ovvero le 62,5 p.p.m., se valutate con il metodo Bray-Kurtz e, per il *potassio*, le 180 p.p.m..

Gli eventuali trattamenti fitosanitari e di diserbo dovranno essere effettuati con i prodotti ammessi dal Regolamento CEE n. 834 /2007 e dal Regolamento CEE n. 889/2008, ovvero i trattamenti conformi alle norme tecniche regionali vigenti in materia di produzione culturale integrata.

Negli areali interessati è sempre vietata l'utilizzazione di geodisinfettanti ai sensi del decreto legislativo 174/2000, che attua la Direttiva 98/8/CE.

Nelle aree di salvaguardia delle otto sorgenti, inoltre, è assolutamente vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a “bosco” dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, “*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*”.

Nelle aree che venissero designate a particolare destinazione funzionale, quali le zone di rispetto degli elettrodotti e dei gasdotti, è vietato l'impiego di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione.

Il gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Pramollo (TO), San Germano Chisone (TO) e Angrogna (TO) – S.M.A.T. S.p.A. – come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

garantire che le zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni dalla superficie e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;

effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa, nonché prevedere il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti stessi.

A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che al proponente:

alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario – S.M.A.T. S.p.A. – delle captazioni per la tutela dei punti di presa;

alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;

all'Azienda sanitaria locale;

al Dipartimento dell'ARPA.

A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed ai Comuni di Pramollo, Perrero e Pomaretto, affinché gli stessi provvedano a:

recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di naturalità dei versanti racchiusi dalle captazioni ed i sentieri, le piste forestali e le strade su fondo naturale che attraversano le stesse aree, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);

notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;

emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione delle aree di salvaguardia;

verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore

Arch. Paolo Mancin

I Funzionari Estensori

Massimiliano Petricig

Fabio Robotti